



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2758 di data 4 novembre 2019

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s. m.
Lavori di "Sostituzione delle teleferiche al servizio dei rifugi **Re Alberto I° - Gartlhütte** e **Passo Santner - Santnerpass**", pp. ff. 2108/1 e 2109/1 in C.C. Pera e p.f. 1096/1 in C.C. Tires - Comuni di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan (TN) e Tires (BZ).

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI | - Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Alberto CIPRIANI | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - componente supplente Servizio bacini montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Antonio Nicolussi e Alessandro Silvestri del Servizio impianti a fune e piste da sci e Gian Marco Richiardone del Servizio turismo e sport e Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che la l.p. 15 marzo 1993, n. 8 “Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate”, come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all’articolo 6 della l.p. n. 7/1987 e s.m. rilasci le autorizzazioni previste dall’articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Considerato che con d.P.P. n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l’esecuzione della l.p. n. 8/1993, che stabilisce i requisiti, le caratteristiche e i servizi dei rifugi alpini e dei bivacchi.

Vista la domanda pervenuta in data 28 gennaio 2019, con la quale i signori Stefan Perathoner, titolare dell’omonima impresa individuale che gestisce il rifugio Passo Santner - Santnerpass con sede a Castelrotto Siusi (BZ), e Valeria Pallotta, titolare dell’omonima impresa individuale che gestisce il rifugio Re Alberto I° - Gartlhütte con sede a Badia (BZ), hanno chiesto, ai sensi della l.p. n. 8/1993 e s.m., l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di “Sostituzione delle teleferiche al servizio dei rifugi Re Alberto I° - Gartlhütte e Passo Santner - Santnerpass”, pp. ff. 2108/1 e 2109/1 in C.C. Pera e p.f. 1096/1 in C.C. Tires, ricadenti nei Comuni di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan (TN) e Tires (BZ).

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell’ing. Andrea Boghetto, datati gennaio 2019 e le integrazioni datate aprile 2019 e ottobre 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori proposti prevedono la sostituzione delle due teleferiche esistenti, poste in successione e con stazione di scambio materiali presso il rifugio Re Alberto I°, con due teleferiche parallele, aventi in comune le strutture nella prima parte di tracciato, sino al rifugio Re Alberto I°. È prevista la realizzazione di una stazione di valle, ricadente in territorio trentino, in legno, che verrà dotata, in futuro e con ulteriore progetto, di locale magazzino in sostituzione dei container metallici presenti in zona. Al rifugio Re Alberto I° (in provincia di Bolzano) è prevista la realizzazione di una stazione intermedia di arrivo per la prima linea e di deviazione per la seconda. Infine presso il rifugio Passo Santner, oggetto di un più ampio progetto di ampliamento, è prevista la realizzazione di una stazione integrata nell’edificio. La tratta di doppia teleferica che interessa il territorio trentino, va dalla stazione di valle, localizzata a nord est del rifugio alpino Vajolet per arrivare sino al sostegno S2, posto pochi metri a est del confine provinciale. I sostegni saranno del tipo a fusto centrale, permettendo il passaggio dei carrelli delle due teleferiche sullo stesso sostegno nella prima tratta. Gli argani motore saranno posizionati presso le stazioni di monte, quindi in territorio bolzanino, mentre gli ancoraggi saranno posizionati nella stazione di valle. In linea è previsto l’inserimento di quattro traverse di collegamento delle funi portanti.

Considerato che l’intervento proposto apporta un miglioramento per la struttura interessata sotto il profilo della sicurezza, ambientale e gestionale, ritiene di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del comma 6, dell’articolo 2 della l.p. n. 8/1993.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visti gli articoli 2 e 5 della l.p. 15 marzo 1993, n. 8;
- ai sensi dell’articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- ad unanimità di voti;

d e l i b e r a

1. di autorizzare i signori Stefan Perathoner, titolare dell’omonima impresa individuale che gestisce il rifugio Passo Santner - Santnerpass con sede a Castelrotto Siusi (BZ), e Valeria Pallotta, titolare dell’omonima impresa individuale che gestisce il rifugio Re Alberto I° - Gartlhütte con sede a Badia (BZ), all’esecuzione dei lavori di “Sostituzione delle teleferiche al servizio dei rifugi Re Alberto I° - Gartlhütte e Passo Santner - Santnerpass”, pp. ff.

2108/1 e 2109/1 in C.C. Pera e p.f. 1096/1 in C.C. Tires, ricadenti nei Comuni di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan (TN) e Tires (BZ), quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa e per la sola parte ricadente nel territorio della Provincia di Trento;

2. di subordinare la presente autorizzazione alla seguenti prescrizioni di carattere tecnico-operativo:
 - a) i plinti dei sostegni esistenti devono essere completamente demoliti e rimossi, provvedendo al loro corretto smaltimento;
 - b) deve essere prevista la posa di segnalatori visivi per l'avifauna lungo la linea delle teleferiche, le cui caratteristiche andranno concordate con il Servizio foreste e fauna e raccordate agli analoghi sistemi installati nella tratta ricadente sul territorio della Provincia di Bolzano;
3. di prescrivere di effettuare, a mezzo lettera raccomandata o PEC, la segnalazione della linea della teleferica quale possibile ostacolo al volo a bassa quota agli enti e con le modalità individuate dal Servizio impianti a fune e piste da sci;
4. di rendere noto che dovrà essere assolto quanto previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" ai fini della concessione per l'occupazione del demanio provinciale;
5. di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di cinque anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
6. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio turismo e sport ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza; dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
7. di inviare il presente provvedimento al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;
8. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli articoli 6 e 11 della l.p. n. 7/1987;
9. di dare atto che la presente autorizzazione non contempla il parere tecnico in merito alla sicurezza di installazione e di esercizio dell'opera previsto dal regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, che dovrà essere richiesto dal Sindaco del Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan;
10. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AB/GMR